
	17.12.2023	PROCEDURA SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>
	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	Pag. 1 di 19

PROCEDURA SEGNALAZIONI


WHISTLEBLOWING

(ADOTTATA AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24,
IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 23 OTTOBRE 2019, N. 1937)

	17.12.2023	PROCEDURA SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>
	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	Pag. 2 di 19


Sommario

Premessa.....	3
DEFINIZIONI	5
<i>NORME GENERALI</i>	7
1. Ambito di applicazione.....	7
2. Persone che possono effettuare la segnalazione.....	7
3. Oggetto della segnalazione.....	8
4. Segnalazione anonima.....	8
<i>SEGNALAZIONE INTERNA</i>	9
5. Modalità per effettuare la segnalazione interna.....	9
6. Il Portale <i>Whistleblowing</i>	9
7. Soggetti deputati alla ricezione.....	9
8. Gestione della segnalazione interna.....	10
9. Fasi del procedimento di gestione della segnalazione.....	10
9.1 Fase di registrazione.....	10
9.2 Fase di valutazione preliminare.....	11
9.3 Fase istruttoria.....	11
9.4 Notizie sullo stato della segnalazione.....	12
9.5 Conclusione e trasmissione.....	12
<i>CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA</i>	13
10. Segnalazione esterna.....	13
11. Divulgazione Pubblica.....	13
<i>RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE E MISURE DI PROTEZIONE</i>	14

	17.12.2023	PROCEDURA SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>
	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	Pag. 3 di 19

12. Riservatezza dell'identità del Segnalante	14
13. Soggetti ai quali sono rivolte le misure di protezione	15
14. Condizioni per la protezione della persona segnalante	15
15. Divieto di ritorsione.....	16
16. Limitazioni di responsabilità	17
17. Misure di sicurezza, trattamento e conservazione dei dati personali.....	18
<i>INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING</i>	19
18. Flussi informativi.....	19
19. Informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di <i>whistleblowing</i>	19
Allegato.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

Premessa

	17.12.2023	PROCEDURA SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>
	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	Pag. 4 di 19


Il decreto legislativo n. 24/2023 (di seguito anche “Decreto”) ha dato attuazione in Italia alla Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea o di disposizioni normative nazionali.

In ossequio al citato Decreto, e in coerenza con le Linee Guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), la Società assicura un proprio canale di segnalazione (di seguito anche “**Portale Whistleblowing**” o solamente “**Portale**”) che garantisce - anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, nei termini di quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023 - la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società favorisce l’utilizzo del *whistleblowing* quale misura di prevenzione dei rischi, incoraggiando la segnalazione delle violazioni di cui al d.lgs. n. 24/2023 come declinate nella presente procedura e a tutela dell’integrità della Società, ponendo in essere le più opportune forme di tutela in merito.


In particolare, la finalità della presente Procedura è quella di attuare quanto normativamente previsto in materia di *whistleblowing*, con particolare riguardo a:

- a) i soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- b) l’oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- c) i canali di segnalazione;
- d) il procedimento di gestione della segnalazione, in termini di doveroso seguito e riscontro alla stessa;
- e) i termini procedurali;
- f) la disciplina della riservatezza e le misure di protezione garantite, attraverso il richiamo a quanto stabilito dalla legge.


	17.12.2023	PROCEDURA SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>
	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	Pag. 5 di 19

DEFINIZIONI

A.N.AC.	l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante « <i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</i> » (legge n. 190/2012).
DECRETO	Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante « <i>Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali</i> ».
VIOLAZIONI	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023 e, comunque, dalla presente Procedura.
INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria intrattiene un rapporto giuridico, tra quelli considerati dal Decreto, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
MOG 231	Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.
SEGNALAZIONE o SEGNALARE	La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
SEGNALAZIONE INTERNA	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna disciplinato dalla presente Procedura.
SEGNALAZIONE ESTERNA	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del Decreto.
DIVULGAZIONE PUBBLICA O DIVULGARE PUBBLICAMENTE	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
SEGNALAZIONE ANONIMA	La segnalazione di violazioni pervenuta alla Società redatta senza l'indicazione dell'identità del segnalante.
DENUNCIA	La denuncia effettuata presso l'Autorità Giudiziaria (es. denuncia alla Procura della Repubblica) ai sensi di quanto previsto dalla legge.
SEGNALANTE o SEGNALARE	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

	17.12.2023	PROCEDURA SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>
	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	Pag. 6 di 19

FACILITATORE	Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
ALTRE PERSONE MERITEVOLI DI TUTELA	Oltre ai facilitatori, altre persone che sono collegate al segnalante che potrebbero subire ritorsioni in un contesto lavorativo, quali, ad esempio: i colleghi di lavoro che abbiano con la persona un rapporto abituale o ricorrente; persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; gli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale essa ha lavorato nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.
CONTESTO LAVORATIVO	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria.
PERSONA COINVOLTA	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
RITORSIONE	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
SEGUITO	L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
RISCONTRO	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. Il riscontro può ad esempio consistere nella comunicazione dell'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta.

	17.12.2023	PROCEDURA SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>
	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	Pag. 7 di 19


NORME GENERALI

1. Ambito di applicazione

1. La presente Procedura si applica alle segnalazioni di violazioni che ledono l'integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, così come individuate e descritte all'art. 3 della presente Procedura ("Oggetto della segnalazione") sulla base del Decreto.
2. Sono esclusi dalla presente procedura gli obblighi informativi verso l'OdV previsti dal MOG 231 finalizzati allo scambio di informazioni per i quali rimangono attivi i preposti canali di comunicazione previsti dal MOG 231.

2. Persone che possono effettuare la segnalazione

1. Le segnalazioni possono essere effettuate dai soggetti di cui all'art. 3 del Decreto, ovvero sia dalle seguenti persone:
 - a) i dipendenti, a qualsiasi titolo, della Società;
 - b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Società;
 - c) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società;
 - d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso la Società;
 - e) i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
 - f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
2. Le segnalazioni possono essere effettuate dalle persone di cui al comma 1:
 - a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 è in corso;
 - b) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - c) durante il periodo di prova;

	17.12.2023	PROCEDURA SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>
	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	Pag. 8 di 19

d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

In tutti i casi di cui sopra trovano applicazione le tutele di cui agli artt. 13 e seguenti della presente Procedura.


3. Oggetto della segnalazione

1. La segnalazione deve avere ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231), nonché illeciti riguardanti l'Unione europea indicati del Decreto¹.
2. La presente Procedura ed il Decreto **non** si applicano:
 - a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
 - c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4. Segnalazione anonima

1. La segnalazione anonima è ammessa.
2. La Società prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata, resa con dovizia di particolari e tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).
3. Al segnalante anonimo successivamente identificato si applicano le tutele previste

¹ La Società ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2, co. 1 lett. a) nn. 2, 3, 4, 5, 6 e art. 3 co. 2 lett. b), secondo periodo, del Decreto.

	17.12.2023	PROCEDURA SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>
	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	Pag. 9 di 19

nella presente Procedura in ossequio all'art. 16 co. 4 del Decreto.

SEGNALAZIONE INTERNA

5. Modalità per effettuare la segnalazione interna


1. Il segnalante può effettuare la segnalazione interna mediante una delle seguenti modalità, alternative tra loro (previste dal MOG231 della Società in applicazione dell'art. 4 co. 1 ultimo periodo del Decreto):
 - a) in forma scritta, tramite il Portale *Whistleblowing* disciplinato dalla presente Procedura;
 - b) in forma orale, mediante un incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole, con l'Ufficio *Whistleblowing*. La richiesta di incontro diretto deve essere inoltrata tramite accesso al Portale *Whistleblowing*.
2. Al fine di massimizzare la tutela della riservatezza, è raccomandato l'utilizzo della forma scritta.
3. La segnalazione deve essere effettuata con spirito di responsabilità, in buona fede e circostanziata con informazioni il più possibile precise, in modo da renderla verificabile.

6. Il Portale *Whistleblowing*

1. Il Portale *Whistleblowing* è il canale che la Società mette a disposizione per effettuare segnalazioni in forma scritta, garantendo, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto.
2. **Il Portale *Whistleblowing* è raggiungibile all'indirizzo web <https://sestrieres.segnalazioni.eu/#/>**
3. Il segnalante può decidere di fornire o non fornire le proprie generalità.
4. Si rinvia alle istruzioni presenti sul portale per quanto attiene le modalità di presentazione della segnalazione e il monitoraggio dello stato della medesima.

7. Soggetti deputati alla ricezione

1. La gestione della segnalazione interna è affidata ad un soggetto esterno autonomo e specificamente formato, c.d. Ufficio *Whistleblowing* (art. 4 co. 2 del Decreto).

	17.12.2023	PROCEDURA SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>
	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	Pag. 10 di 19

2. L'Ufficio *Whistleblowing* è composto dall'avv. Clara Di Liberto.
3. Le segnalazioni ricevute da soggetti diversi dall'Ufficio *Whistleblowing* devono essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. Il soggetto che trasmette la segnalazione ne fornisce contestuale notizia al segnalante (art. 4 comma 6 del Decreto).

8. Gestione della segnalazione interna


1. Una volta ricevuta la segnalazione, l'Ufficio *Whistleblowing* svolge le attività di cui all'art. 5 del Decreto:
 - a) **entro 7 giorni** dalla data di ricezione, rilascia alla persona segnalante **avviso di ricevimento** della segnalazione;
 - b) mantiene interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
 - c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
 - d) **fornisce riscontro** alle segnalazioni **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
2. Lo svolgimento delle suddette attività è suddiviso nelle fasi disciplinate *infra* agli artt. 9 e seguenti.

9. Fasi del procedimento di gestione della segnalazione

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* è composto dalle seguenti fasi:
 - a) registrazione;
 - b) valutazione preliminare;
 - c) istruttoria;
 - d) conclusione e trasmissione.

9.1 Fase di registrazione

1. Ogni segnalazione pervenuta:
 - a) viene registrata su registro riservato alle segnalazioni *whistleblowing*, con attribuzione di un codice univoco progressivo e annotazione di data e ora di ricezione;
 - b) viene scorporata rispetto ai dati identificativi del segnalante, in modo che

	17.12.2023	PROCEDURA SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>
	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	Pag. 11 di 19


la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e sia possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante, ove consentito.

9.2 Fase di valutazione preliminare

1. L'Ufficio *Whistleblowing* effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:
 - a) verificare se la segnalazione sia ammissibile ai sensi dell'art. 3 "Oggetto della segnalazione" della presente procedura;
 - b) ove necessario, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione gli eventuali chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
 - c) se del caso, identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti: nel caso di segnalazione afferente condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231), l'Ufficio *Whistleblowing* informa tempestivamente l'OdV.
2. L'Ufficio *Whistleblowing* procede immediatamente all'**archiviazione** della segnalazione nei casi di:
 - a. inammissibilità ai sensi dell'art. 3 "Oggetto della segnalazione" della presente procedura;
 - b. manifesta infondatezza;
 - c. genericità perdurante anche a seguito della richiesta di chiarimenti e/o integrazioni di cui al co. 1 lett. b) del presente articolo.
3. Nei casi di archiviazione, l'Ufficio *Whistleblowing* ne dà comunicazione al segnalante (a titolo di riscontro alla segnalazione) e, nel caso di segnalazione afferente condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231), all'OdV.

9.3 Fase istruttoria

1. Ove necessario, e fuori dai casi di archiviazione, l'Ufficio *Whistleblowing* avvia la propria attività istruttoria.
2. Nel corso delle verifiche, l'Ufficio *Whistleblowing* può chiedere il supporto delle

	17.12.2023	PROCEDURA SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>
	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	Pag. 12 di 19

funzioni aziendali e/o di organi di controllo interno dell’Ente, di volta in volta competenti o, ancora, di consulenti esterni specializzati nella materia oggetto della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all’accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l’anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.


3. Le strutture societarie interessate dall’attività di verifica dell’Ufficio *Whistleblowing* garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.
4. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
5. In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del segnalato e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il segnalato ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi.

9.4 Notizie sullo stato della segnalazione

1. Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni all’Ufficio *Whistleblowing* sullo stato di avanzamento del procedimento.
2. L’Ufficio *Whistleblowing*, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro un termine ragionevole.

9.5 Conclusione e trasmissione

1. Nel caso in cui, all’esito dell’istruttoria, la segnalazione sia ritenuta **infondata**, l’Ufficio *Whistleblowing* procede all’archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante.
2. Nel caso in cui, all’esito della istruttoria, la segnalazione risulti **non manifestamente infondata**, l’Ufficio *Whistleblowing* inoltra la segnalazione ai Soggetti Apicali della Società funzionalmente competenti, agli organi di controllo interno dell’Ente e alle Funzioni Aziendali interessate per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della Società stessa, ivi compresa la possibile attivazione del sistema disciplinare; inoltra all’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per i profili di rispettiva competenza, ivi compresa la verifica del rispetto del sistema disciplinare di cui al MOG231.
3. Nella trasmissione ai Soggetti di cui al comma 2, l’Ufficio *Whistleblowing* comunica

	17.12.2023	PROCEDURA SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>
	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	Pag. 13 di 19

esclusivamente i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

4. In ogni caso, l'Ufficio *Whistleblowing* invia al segnalante apposita comunicazione di riscontro nel rispetto dei termini di cui all'art. 8 lett. d) della presente Procedura ("Gestione della segnalazione interna").


CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

10. Segnalazione esterna

1. Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
 - b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del Decreto e la stessa non ha avuto seguito;
 - c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
1. Le segnalazioni esterne sono disciplinate dal Decreto e dalle Linee Guida A.N.AC., cui si rinvia.

11. Divulgazione Pubblica

1. Ai sensi dell'art. 15 del Decreto, il Segnalante può effettuare una segnalazione tramite Divulgazione Pubblica al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
 - a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 del Decreto e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 del Decreto in

	17.12.2023	PROCEDURA SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>
	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	Pag. 14 di 19


merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE E MISURE DI PROTEZIONE

12. Riservatezza dell'identità del Segnalante

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse (art. 12 co. 1 del Decreto).
2. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, all'uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) (art. 12 co. 2 del Decreto).
3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale (art. 12 co. 3 del Decreto).
4. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità (art. 12 co. 5 del Decreto).
5. È dato avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della

	17.12.2023	PROCEDURA SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>
	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	Pag. 15 di 19

rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, della presente Procedura nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta (art. 12 co. 6 del Decreto).


6. La Società tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante (art. 12 co. 7 del Decreto).
7. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti (art. 12 co. 9 del Decreto).

13. Soggetti ai quali sono rivolte le misure di protezione

1. Le misure di protezione di cui al Capo III del Decreto si applicano:
 - a) al segnalante;
 - b) ai facilitatori;
 - c) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - d) ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto segnalante un rapporto abituale e corrente;
 - e) agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

14. Condizioni per la protezione della persona segnalante

1. Le misure di protezione previste nel Decreto (capo III) si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito della Presente Procedura;
 - b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla


	17.12.2023	PROCEDURA SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>
	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	Pag. 16 di 19

presente Procedura.

2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
3. Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare (art. 16 co. 3 del Decreto).

15. Divieto di ritorsione


1. Il segnalante non può subire alcuna ritorsione.
2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.
3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del Decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione.
4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili al concetto di ritorsione, come definito dalla presente Procedura, assumono valenza ritorsiva (art. 17 comma 4 del Decreto):
 - il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - le note di merito negative o le referenze negative;

	17.12.2023	PROCEDURA SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>
	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	Pag. 17 di 19

- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

16. Limitazioni di responsabilità


1. Ai sensi dell'art. 20 del Decreto non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata in presenza delle condizioni di cui all'art. 15 della presente Procedura.
2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa (art. 20, co. 2, Decreto).
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse (art. 20, co. 3, Decreto).

	17.12.2023	PROCEDURA SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>
	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	Pag. 18 di 19

4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione (art. 20, co. 4, Decreto).

17. Misure di sicurezza, trattamento e conservazione dei dati personali

1. Tutte le comunicazioni tra l'Ufficio *Whistleblowing* e il segnalante devono avvenire tramite il Portale o comunque in modo da massimizzare la tutela della riservatezza.
2. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge e le specifiche competenze di Organi e Uffici, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente all'Ufficio *Whistleblowing*.
3. Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. n. 196/2003 e del d.lgs. n. 51/2018 (art. 13 co. 1 del Decreto).
4. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente (art. 13 co. 2 del Decreto).
5. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del d.lgs. n. 196/2003 (art. 13 co. 3 del Decreto).
6. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società, per il tramite dell'Ufficio *Whistleblowing*, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del d.lgs. n. 51/2018, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 11 del citato d.lgs. n. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati (art. 13 co. 4 del Decreto).
7. Ai sensi dell'art. 14 co 1 del Decreto, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e della normativa di settore (Regolamento UE 2016/679).

	17.12.2023	PROCEDURA SEGNALAZIONI <i>WHISTLEBLOWING</i>
	ENTRATA IN VIGORE – PRIMA STESURA	Pag. 19 di 19

INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

18. Flussi informativi

1. L'Ufficio *Whistleblowing* informa trimestralmente il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza circa il numero delle segnalazioni pervenute nel trimestre e i relativi sviluppi.

19. Informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di *whistleblowing*

1. La Società garantisce adeguati percorsi formativi in tema di *whistleblowing* in favore dei componenti dell'Ufficio *Whistleblowing*.
2. La Società garantisce altresì a tutto il proprio personale dipendente la partecipazione a sessioni formative in materia di *Whistleblowing* al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenire pratiche distorte.
3. La Società intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto e della presente procedura (a titolo esemplificativo: eventi, articoli, studi, newsletter e portale internet, etc.).

20. Violazioni della presente procedura

1. La violazione della presente procedura costituisce condotta sanzionabile ai sensi del sistema disciplinare previsto dal MOG231.